



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. dr.ssa Giovanna Maria Rossi | Presidente |
| 2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio all'udienza dell'8 luglio 2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 1771/2017 R.G. lavoro vertente

TRA

GALEONE MARIA ANTONIETTA rapp.ta e difesa dagli avv. Raffaele Di Tella ed Enrico Scalzone con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Guido Abbate in Giugliano in Campania alla via A.S. Antonio n. 30

=Appellante

E

INPS - Istituto nazionale della Previdenza sociale - in persona del legale rapp.te pt., rappr.to e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'avv. L. Cuzzupoli e con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55

= Appellato- appellante incidentale

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello depositato presso questa Corte il 14.6.2017 la ricorrente ha impugnato la sentenza n. 435 pubblicata il 16.2.2017 del



Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. contestando la decorrenza della prestazione (assegno invalidità) riconosciuto dal settembre 2012, piuttosto che dalla domanda amministrativa dell'agosto 2009. La parte ha invocato la documentazione pregressa in atti, attestante la preesistenza delle malattie ed ha concluso per la riforma della sentenza e l'accoglimento integrale della domanda.

L'INPS si è costituito tempestivamente ed ha resistito al gravame; ha proposto impugnazione incidentale, ritualmente notificata, rilevando che la decorrenza della prestazione, come riconosciuta in sentenza, ostava all'erogazione del beneficio per superamento del limite anagrafico.

All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.

L'appello principale è infondato.

Nella fattispecie parte appellante ha lamentato essenzialmente un'errata valutazione dell'epoca di insorgenza dello stato invalidante da parte del CTU nominato in prime cure, deducendo in particolare che la documentazione sanitaria versata in atti deponeva per la sussistenza dei requisiti coessenziali al riconoscimento della provvidenza invocata sin dall'epoca della domanda amministrativa.

In generale, osserva la Corte che il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincide con quello degli accertamenti tecnici, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.

Tale momento va, però, acclarato in base a tutte le risultanze di causa e, in via di eccezione, ben può collocarsi anche all'epoca degli accertamenti



quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso, per la natura dello stato patologico e la assenza di precisi atti anamnestici (v. Cass. 2-4-1996 n. 3047).

Nella fattispecie, le considerazioni dell'appellante non scalfiscono gli esiti dell'accertamento condotto in primo grado.

Il CTU, nella relazione agli atti, ha riportato gli esiti dell'esame obiettivo; nella disamina dei documenti ha valorizzato il referto ortopedico del settembre 2012, in quanto dallo stesso emergevano – in correlazione con la spondilartrosi, gonartrosi, discopatia- limitazioni funzionali del tratto cervicale e lombosacrale con impegno neurologico periferico degli arti superiori ed inferiori e presenza di difficoltà di deambulazione per lunghi tratti. Per il resto il perito ha rilevato che il diabete, seppur presente da un decennio, è in terapia e buon controllo metabolico, senza complicanze, mentre la dislipidemia mista si accompagna ad ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente.

La documentazione pregressa invocata dall'appellante a sostegno della pretesa attesta la sussistenza di malattie ma non è idonea a comprovarne gli effetti invalidanti, con decorrenza anticipata.

La tesi dell'appellante si fonda sulla mera preesistenza delle malattie mentre resta indimostrato che esse abbiano avuto in concreto conseguenze più gravi di quelle stimate dal perito, con ricadute funzionali invalidanti sin dalla data della domanda amministrativa.

In conclusione i generici rilievi di parte sono basati su un'indimostrata affermazione della preesistenza dello stato invalidante e non inficiano le conclusioni del CTU che ha fondato il proprio giudizio sugli esiti



dell'esame clinico del paziente e della disamina della documentazione medica. L'obiettività clinica è incontestata.

Le critiche formulate da parte appellante non apportano, quindi, elementi idonei a configurare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti sanitari coessenziali al riconoscimento della prestazione da epoca anteriore alla predetta data, apparendo frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, o logici idonei a dimostrare la fondatezza della domanda.

E' appena il caso, infine, di ricordare che il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L., 13.4.2004, n. 7013) e tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze dell'appellante si sostanziano in una generica ed indimostrata soggettiva insoddisfazione per le risultanze della CTU che sono del tutto corrette e condivisibili.

L'INPS, a sua volta, ha proposto appello incidentale, rilevando che la prestazione non poteva essere attribuita oltre il 65^a anno. Invero, considerato che la ricorrente è nata il 4.12.1945, in corrispondenza della decorrenza stabilita in sentenza aveva superato il limite anagrafico, risultando pertanto inibita la possibilità di godere della prestazione.

In conclusione, stante l'infondatezza della pretesa di retrodatazione del diritto da un lato, e dall'altro il rilevato superamento del limite anagrafico già alla data di decorrenza fissata dal CTU e recepita in sentenza deve rigettarsi la domanda della GALEONE, in quanto l'assegno non può essere erogato per età.



Le spese del doppio grado, in considerazione dell'esito contrastante delle due fasi del giudizio, della peculiarità della vicenda e della diversa qualità delle parti possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da GALEONE MARIA ANTONIETTA con il ricorso di primo grado;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli l'8 luglio 2019

Il consigliere estensore

Il Presidente

